Sentenza n. 7/2024/SR

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA	**Presidente**
Eugenio MUSUMECI	**Consigliere relatore**
Gaetano BERRETTA	**Consigliere**
Nicola RUGGIERO	**Consigliere**
Daniele BERTUZZI	**Consigliere**
Rossella BOCCI	**Consigliere**
Vanessa PINTO	**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 822/SR del registro di segreteria, sul ricorso proposto dalla Ambiente & Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cenni (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Cervantes n° 55/5 presso lo studio del difensore stesso;

avverso

la deliberazione n° 310/2023/PREV emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Campania.

PREMESSO

che, con ricorso depositato l'8 marzo 2024 presso queste Sezioni Riunite, la Ambiente & Servizi s.r.l. ha impugnato la deliberazione n° 310/2023/PREV, emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Campania;

che, il 10 aprile 2024, la Prefettura di Napoli ha depositato una nota riguardo al ricorso stesso;

che, con nota inviata il 18 aprile 2024 tramite posta elettronica certificata, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso stesso "*in modo totale e incondizionato*";

che, con nota depositata il 23 aprile 2024, la Prefettura di Napoli ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia al ricorso;

che, con memoria depositata il 30 aprile 2024, anche la Procura generale ha dichiarato, "… *per quanto occorrer possa*…", di accettare quella medesima rinuncia;

UDITO nell'odierna udienza, con l'assistenza del Segretario d'udienza dott.ssa Alessia Indelicato, il rappresentante della Procura generale, nella persona del v.P.g Sabrina D'Alesio, che ha confermato l'accettazione della rinunzia;

CONSIDERATO

che, coerentemente con l'interpretazione che la Suprema Corte attribuisce al primo comma dell'art. 306 c.p.c., pure l'art. 110 c.g.c. appare interpretabile nel senso di render necessaria l'accettazione

avversaria soltanto ove provenga dalle parti costituite in giudizio alla data in cui venga formulata la rinuncia agli atti del giudizio (Cass. n° 6442/1998);

che, tra i molteplici soggetti ai quali è stato notificato dalla società ricorrente il libello introduttivo, soltanto da parte della Prefettura di Napoli è stata depositata una nota il 10 aprile 2024;

che, quand'anche si volesse assimilare quella nota ad una formale costituzione in giudizio per resistere al gravame della società, comunque il 23 di quel medesimo mese la Prefettura stessa ha dichiarato di accettare la rinuncia della società stessa al ricorso;

ritenuto, conclusivamente, che il giudizio dev'esser dichiarato estinto, ai sensi del comma 6 dell'art. 110 c.g.c.;

ritenuto altresì che, a fronte di tale declaratoria, il comma 7 di quel medesimo art. 110 c.g.c. espressamente esime il Collegio dal provvedere riguardo alle spese di lite;

P.Q.M.

la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i consueti adempimenti.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il RELATORE — IL PRESIDENTE

Eugenio MUSUMECI — Piergiorgio DELLA VENTURA

f.to digitalmente f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 29 maggio 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente